

Art. 8, co. 24, D.L. 2.3.2012, n. 16
D.L. 78/2015
Corte Cost. sentenza 17.3.2015, n. 37

Daniela Bruno

Riorganizzazione dell'Agenzia delle Entrate

Sentenza 17 marzo 2015, n. 37 della Corte costituzionale

La Corte Costituzionale, con la sentenza 17 marzo 2015, n. 37, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, co. 24, D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (conv. con modif. dall'art. 1, co. 1, L. 26 aprile 2012, n. 44).

Con il pronunciamento *de quo* la Consulta ha espunto la suddetta norma dall'ordinamento giuridico, posto che quest'ultima ha cagionato la violazione del principio secondo cui «il conferimento di incarichi dirigenziali nell'ambito di un'Amministrazione pubblica debba avvenire previo esperimento di un pubblico concorso e che il concorso sia necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio».

Si tratta di una decisione della Consulta che ha provocato un terremoto nella pubblica Amministrazione, considerato che è andata ad incidere nettamente su numerosissime posizioni dirigenziali dell'Agenzia delle Entrate, nonché dell'Agenzia del Territorio e di quella delle Dogane, che negli anni erano state ricoperte in assoluto spregio dei principi costituzionali e legislativi, che regolamentano l'organizzazione e il buon funzionamento delle pubbliche Amministrazioni.

Sono «spariti» infatti così, di colpo, circa 800 incaricati di funzioni dirigenziali nella sola Agenzia delle Entrate, situazione che al di là dei problemi organizzativi interni, sta anche creando un corposo contenzioso tributario in materia di nullità degli atti impositivi sottoscritti dagli incaricati di funzioni dirigenziali dichiarati decaduti dalla Consulta.

Il presente contributo è rivolto, senza pretese di esaustività, ad analizzare gli impatti riorganizzativi attualmente all'esame del Governo per superare le decisioni della Consulta e riorganizzare le Entrate.

L'emendamento al decreto legge sugli enti territoriali (decreto legge 78/2015) contiene una serie di disposizioni volte alla riorganizzazione delle posizioni organizzative «mancanti» dopo la sentenza 37/2015 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimi i dirigenti incaricati senza concorso pubblico: con l'emendamento saranno possibili deleghe transitorie e nuovi concorsi.

Emendamento alla legge di conversione del DL enti territoriali

Pur essendo stato istituito un Comitato per studiare la riorganizzazione dell'Agenzia delle Entrate che individui, anche, il numero dei dirigenti necessari al funzionamento dell'Agenzia, il Governo attualmente ha deciso di intervenire sulla questione dei cosiddetti «dirigenti decaduti» delle Agenzie fiscali, superando l'attività parlamentare attualmente in corso, sia in sede di decreto attuativo della delega fiscale sulla revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali (Atto del Governo n. 181), che in sede di disegno di legge delega in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche.

A motivare tali scelte saranno forse state alcune stime diffuse relative ad un notevole (alla data di stesura di questo contributo si parla di circa un miliardo e mezzo di euro di recupero di evasione fiscale già programmata), oltre ad alcune indicazioni informali circolate in relazione ad un notevole rallentamento dell'attività di controllo rispetto agli obiettivi prefissati. Il Governo, ha così depositato l'emendamento n. 4.0.1000 al Ddl. A.S. 1977, di conversione del D.L. 78/2015, in materia di enti territoriali, che prevede l'inserimento nel decreto dell'art. 4-bis, recante «Disposizioni per la funzionalità operativa delle Agenzie fiscali».

L'intervento del Governo cerca di porre rimedio alla problematica sotto un duplice profilo: quello attinente l'emergenza attuale e quello di lungo corso ri-

guardante le modalità di accesso alla qualifica dirigenziale.

Posizioni organizzative Salva-Entrate

Il primo profilo d'intervento dell'emendamento in oggetto attiene, come anticipato, **l'emergenza del momento**. Il Governo ha previsto, al co. 2 del succitato art. 4-bis, al fine di **garantire il buon andamento** e la continuità dell'azione amministrativa, che i dirigenti delle Agenzie fiscali, per esigenze di **funzionalità operativa**, possono delegare, «*previa procedura selettiva con criteri oggettivi e trasparenti*», a funzionari della terza area, con un'esperienza professionale di **almeno cinque anni** nell'area stessa, in numero **non superiore** a quello dei posti oggetto delle procedure concorsuali indette ai sensi del primo comma, le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i **connessi poteri di adozione** di atti, escluse le attribuzioni riservate ad essi per legge, per una durata non eccedente l'espletamento degli anzidetti concorsi e, comunque, **non oltre il 31 dicembre 2016**.

Ai delegati di funzioni a tempo, in aggiunta al trattamento stipendiale «ordinario», verrà attribuita un'indennità di funzione di 26.000 €, oltre a quella di risultato da 2.500 a 5.000 €, per l'Agenzia delle Entrate, e di 36.070 €, oltre a quella di risultato di 7.214 €, per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Tali indennità saranno finanziate dall'85% dei risparmi derivanti dalle posizioni dirigenziali scoperte a seguito della sentenza della Consulta.

Le posizioni organizzative saranno comunque a tempo fine al 31 dicembre 2016. Entro quella data le agenzie fiscali dovranno chiudere il nuovo concorso per l'assunzione delle posizioni dirigenziali vacanti e nei limiti di spesa indicati dal D.L. 95/2012 sulla *spending review*, che non dovrebbero oltrepassare le 400 posizioni, almeno alle Entrate.

Nuove modalità di accesso e selezione stabilite con un decreto del Mef

Relativamente a quest'ultimo aspetto, il co. 1 del cita-

to art. 4-bis prevede che le **Agenzie fiscali possono annullare le procedure concorsuali in corso non ancora ultimate** ed **indirne di nuove** per un corrispondente numero di posti, che ammonta per l'Agenzia delle Entrate a 578 posizioni (somma dei concorsi del 2010 e 2014) e per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a 117 posizioni (somma dei concorsi 2011 e 2013).

L'assunzione dei vincitori potrà avvenire però nei limiti delle facoltà assunzionali delle Agenzie (in base alle disposizioni della *spending review* di cui al DL 95/2012, per l'Agenzia delle Entrate le assunzioni di dirigenti dovrebbero riguardare circa 400 posizioni).

Le novità importanti del nuovo concorso sono:

- › **l'espletamento soltanto per esami;**
- › **la riserva per il personale interno limitata al 30% dei posti;**
- › **l'individuazione da parte di un decreto del Mef delle modalità di accesso e selezione ai fini della procedura concorsuale.**

Il Governo sembra così aver «*traslato*» la **competenza sui concorsi in oggetto dalle Agenzie al Ministero**, forse anche a causa del fatto che gli ultimi concorsi per dirigenti banditi direttamente dalle Amministrazioni sono sempre stati impugnati dinnanzi alla Giustizia amministrativa e spesso sospesi o annullati (tanto che né il concorso del 2010 né quello del 2014 banditi dall'Agenzia delle Entrate sono giunti a conclusione).

La **volontà del Governo**, salvo eventuali cambiamenti con deposito di subemendamenti, sarebbe, quindi, quella di eliminare in radice la valutazione dei titoli e delle esperienze pregresse, **lasciando soltanto le prove per esami**, in modo forse da rendere non più impugnabile il bando e giungere finalmente questa volta alla conclusione.

Anche perché, sempre il co. 1, stabilisce espressamente che le nuove procedure concorsuali devono comunque essere terminate entro il 31 dicembre 2016. ●